



**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA**
(PROVINCIA DI SIENA)

**GESTIONE ED USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

REGOLAMENTO

Adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 28/04/2011

Aggiornato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 30/11/2015

* Emendamento introdotto dalla sopraccitata delibera di C.C. “comma 4” all’articolo 10.

Castelnuovo Berardenga agosto 2015

Indice

- Art. 1 Definizioni**
- Art. 2 Oggetto e riferimenti normativi**
- Art. 3 Finalità**
- Art. 4 Individuazione degli impianti**
- Art. 5 Classificazione delle attività sportive**
- Art. 6 Forme di gestione**
- Art. 7 Affidamento in gestione di Impianti sportivi di maggiori dimensioni**
- Art. 8 Affidamento in gestione di Impianti sportivi scolastici**
- Art. 9 Affidamento in gestione di Impianti sportivi di minori dimensioni**
- Art. 10 Criteri di assegnazione**
- Art. 11 Responsabile del procedimento**
- Art. 12 Obblighi del gestore**
- Art. 13 Accesso agli impianti**
- Art. 14 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività extra sportive**
- Art. 15 Sospensione della convenzione**
- Art. 16 Responsabilità del gestore**
- Art. 17 Revoca della concessione**
- Art. 18 Ricorsi**
- Art. 19 Contributi per la promozione dello sport**
- Art. 20 Entrata in vigore**

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2

Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici.
2. Le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi osservano la disciplina di cui alla nuova Legge Regionale Toscana n. 21 del 27 febbraio 2015, che ha abrogato la L.R.T. n. 6 del 03 gennaio 2005.

Art. 3

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale intende favorire la pratica sportiva attraverso la valorizzazione e fruizione degli impianti propri e di cui ha la disponibilità. La gestione di essi viene affidata in via prioritaria a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità. I soggetti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, ricreative, motorie e didattiche anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. L'Amministrazione comunale, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva derivanti dal disposto di cui all'art. 60 lett.a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art.3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

5. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva attraverso il migliore utilizzo degli impianti ad essa strumentali.
6. L'unità organizzativa comunale alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio

Art. 4

Individuazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) Impianti sportivi di maggiori dimensioni:

- Centro Sportivo di San Polo
- Impianti sportivi di Quercegrossa
- Piscina di Pianella

B) Impianti sportivi scolastici

C) Impianti sportivi di minori dimensioni e di frazione:

- Campo sportivo del Capoluogo
- Campo sportivo di San Gusmè
- Campo sportivo di Pianella
- Impianti sportivi di Casetta
- Impianti sportivi di Geggiano
- Impianto polivalente di Vagliagli

2. A detti impianti si applica il presente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

Art. 5

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - **di preminente interesse pubblico,**
l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole;
 - **di interesse pubblico,**
l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 6

Forme di gestione

1. Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
 - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;

- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure dianzi dette e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. Allo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi dovrà essere allegato a cura del responsabile del procedimento un dettagliato 'disciplinare di oneri a garanzia della migliore manutenzione.
3. Per la gestione degli impianti sportivi di maggiori dimensioni (art. 4, lett. A) è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma aggregata con altri enti, associazioni o soggetti imprenditoriali. Rimangono ferme la titolarità e responsabilità della gestione in capo all'associazione o società sportiva affidataria.

Art. 7

Affidamento in gestione degli impianti sportivi di maggiori dimensioni

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Per la gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 4 lett. A è data comunque facoltà ai soggetti di cui al precedente comma di presentarsi in forma associata e/o in partnership con altri soggetti imprenditoriali;
2. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base di un atto propulsivo della Giunta comunale;
3. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 163/2006 e tenendo comunque conto dei criteri stabiliti al successivo art. 11;
4. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni 15 (quindici);
5. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i ripristini quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nel disciplinare d'oneri da allegarsi alla convenzione;
6. Il concessionario, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, dovrà consentire l'accesso agli impianti sportivi per lo svolgimento dell'attività didattica agli istituti scolastici con sede nel Comune di Castelnuovo Berardenga che lo richiedano;
7. Il concessionario sarà, altresì, tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti;
8. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di

concessione;

- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Servizio Sport;
9. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune su proposta del gestore. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 8

Affidamento in gestione di impianti sportivi scolastici

1. Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole di cui al precedente articolo 7.

Art. 9

Affidamento in gestione di impianti sportivi di minori dimensioni e di frazione

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di minori dimensioni, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservato alle società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino un radicamento sul territorio;
2. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni 15 (quindici).

Art. 10

Criteri di assegnazione

1. Negli affidamenti di cui ai precedenti artt. 7 e 8 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:
- a. esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
 - b. esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
 - c. radicamento sul territorio comunale;
 - d. esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - e. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
 - f. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - g. diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
 - h. affidabilità economica;
 - i. compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
 - j. progetto tecnico di gestione dell'impianto;
 - k. valutazione della convenienza economica dell'offerta;
 - l. assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione;
 - m. tariffe praticate e prezzi d'accesso;
 - n. interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
2. Fatti salvi i criteri di assegnazione dal **punto a.** al **punto k.** di cui al precedente comma, negli affidamenti di impianti sportivi di minori dimensioni e di frazione (art. 9), dovrà, in ogni caso, essere attribuito un peso preponderante ai seguenti elementi:
- Esperienza nella gestione della struttura interessata;
 - Il rapporto delle attività svolte con il territorio di riferimento;

- Esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
 - La compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
 - La convenienza economica dell'offerta;
 - Privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati all'art. 6 aventi sede nel territorio del Comune;
3. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti, di cui all'art. 6, vengono presentate al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio su un modello unificato a seconda dei tempi e modalità contenuti nel Bando;
 - 4.* Il Comune di Castelnuovo Berardenga promuove la pratica sportiva quale veicolo di crescita, formazione ed aggregazione. La gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali avvengono tenendo conto della piena accessibilità agli stessi da parte delle fasce deboli della popolazione quali anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, diversamente abili, soggetti in condizione di disagio economico e/o privi di occupazione. Per tali categorie di cittadini sono previste forme di accesso agevolato agli impianti di cui sopra;

Art. 11 Responsabile del procedimento

1. Alla programmazione, controllo, ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi provvede il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato anch'esso dal predetto competente Settore sulla base delle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche;
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale;
4. Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate;
5. La Giunta comunale definisce con proprio atto:
 - a) la ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
 - b) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

Art. 12 Obblighi del gestore

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge;
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori;
4. Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danni prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa per responsabilità verso terzi. Una copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte dal gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale nei termini da questa fissati.
5. La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare

a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 13 **Accesso agli impianti**

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservata in via prioritaria alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Castelnuovo Berardenga. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Castelnuovo Berardenga;
2. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione;
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.

Art. 14 **Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività extra sportive**

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati per iniziative extra sportive occasionali che siano compatibili con le caratteristiche dell'impianto da società, associazioni o gruppi sportivi, ricreativi, sociali, religiosi e politici, anche non radicati sul territorio, previa autorizzazione del Gestore;
2. Nel caso di iniziative di grande rilevanza pubblica è necessaria anche l'autorizzazione della Giunta comunale, che può richiedere il parere espresso degli uffici competenti e porre a carico del gestore eventuali oneri;

Art. 15 **Sospensione della convenzione**

1. Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche di manutenzione degli impianti sportivi, con preavviso al gestore di almeno 15 (quindici) giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto da parte del Comune.

Art. 16 **Responsabilità del gestore**

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone;
2. I predetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato clandestinamente o con violenza. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico osservare devono scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;
3. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte dei dianzi citati;

4. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società di gestione per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rimettendo le spese a carico del Gestore.

Art. 17

Revoca della concessione

1. La revoca della concessione degli impianti è disposta dalla Giunta Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti e specificamente:
 - Per violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
 - Per le ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
 - Per lo svolgimento di attività sportive non autorizzate;
 - Per la violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico da cui sia scaturita l'irrogazione al concessionario di una sanzione amministrativa o penale;
2. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni;
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione-contratto per motivi di pubblico interesse senza che il gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 18

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti assunti nei riguardi delle singole società sportive in esecuzione del presente regolamento, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla partecipazione del provvedimento medesimo. La Giunta decide entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 19

Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio comunale;
2. Il Comune, compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport;
4. Per la concessione dei contributi si applica il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati;
5. Il procedimento è di competenza del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, a mente dell'art. 95, comma 7, dello Statuto comunale, entra in vigore alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di adozione;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi valgono le vigenti disposizioni normative in materia.